



COMUNE DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA

Adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 17/03/2022

INDICE

Premesse

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Modalità di svolgimento

Articolo 3 Convocazione – votazione – verbalizzazione

Articolo 4 Appello e validità della seduta

Articolo 5 Verbalizzazione e norma di rinvio

Articolo 6 Entrata in vigore

Premesse

La legge di conversione del d.l. n.183/2020, n.21 del 26 febbraio 2021, all'articolo 1 ha esteso gli effetti della norma fino al 30 aprile 2021. L'articolo 11 del decreto legge n.52 del 22 aprile 2021 (allegato 2, punto 6) ha disposto l'ulteriore proroga della norma emergenziale al 31 luglio 2021. Successiva normativa ha prorogato lo stato di emergenza e, quindi, la modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità di videoconferenza.

La norma lascia la "facoltà" agli enti locali - sulla base dell'inciso "possono riunirsi secondo tali modalità" - di scegliere per le sedute degli organi collegiali il sistema di videoconferenza in luogo della presenza fisica ed è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi medesimi - e per analogia anche degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, garantendo, al contempo, che le riunioni si tengano in condizioni di sicurezza. Dopo attenta valutazione ed adeguata sperimentazione positiva nei due anni di pandemia, si ritiene di trasformare la modalità in videoconferenza delle sedute dell'organo esecutivo, quale modalità ordinaria, oltre naturalmente alla modalità in presenza, sempre possibile, secondo le prescrizioni che seguono.

Articolo 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in videoconferenza, delle sedute della Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza, fatti salvi comunque i principi generali di trasparenza dell'azione amministrativa e di partecipazione stabiliti dalla vigente normativa.

2. Per seduta in videoconferenza si intende la riunione della Giunta Comunale in cui è previsto che il Sindaco ed i componenti della Giunta ed il Segretario Generale (o il Vicesegretario) partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sala ove normalmente si riunisce la stessa o dal luogo fissato per la seduta
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Articolo 2 Modalità di svolgimento

1. Le adunanze della Giunta Comunale in videoconferenza si svolgono utilizzando la piattaforme informatiche che permettano la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti all'ordine del giorno. È necessario quindi che tutti gli Assessori comunali, il Sindaco e il Segretario generale dispongano di una utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. La visione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute che si svolgono in videoconferenza avviene nelle modalità consuete utilizzate per le sedute che si svolgono nella sede municipale, ovvero accedendo, a cura degli componenti della Giunta, al programma informatico dedicato.

3. È consentito al Sindaco, agli Assessori ed al Segretario di collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere; di tale verifica è responsabile il Segretario generale del Comune.

Articolo 3 Convocazione – votazione – verbalizzazione

1. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle consuete forme e modalità previste dallo Statuto, ovvero semplicemente via mail, whatsapp o simili, ma deve necessariamente indicare che le sedute si svolgeranno in modalità videoconferenza.
2. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto del Sindaco e degli assessori deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.
3. Il Segretario generale, a cui spetta la verbalizzazione delle sedute in videoconferenza, deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e le espressioni di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 4 Appello e validità della seduta

1. Il Sindaco e gli assessori comunali rispondono all'appello. Il Segretario generale deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. 2. La seduta in videoconferenza è da ritenersi svolta nella consueta sala ove si tiene la Giunta comunale ossia l'ufficio del Sindaco. 3. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale degli assessori regolarmente collegati è garantito. 4. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta. 5. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, si può trasformare, se possibile, il collegamento in sola audioconferenza e procedere alla votazione, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'art.3 circa le espressioni di voto.

Articolo 5 Verbalizzazione e norma di rinvio

1. Ai fini della verbalizzazione della seduta, il Segretario generale registra anche la seduta in videoconferenza mediante la specifica applicazione della quale dispone la piattaforma utilizzata. 2. La registrazione della seduta deve essere conservata agli atti dell'Ente. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta, della votazione o che abbiano reso impossibile o incompleta la registrazione. 3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alla vigente normativa ed allo statuto comunale.

Articolo 6 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Esso andrà a sostituire ogni altra disposizione del comune di Ladispoli previgente in materia in contrasto con lo stesso.